



Comune di Loiano

Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 14/09/2019
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27/10/2020

ART. 1 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico, erogato dal Comune come previsto dalla L.R. n. 26/2001 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. n. 10/99", è di norma prestato nei confronti di utenti residenti e abitanti nel Comune di Loiano che frequentano la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado situate sul territorio, la cui abitazione sia situata al di fuori del centro abitato del capoluogo e non consenta di raggiungere a piedi o con altro mezzo pubblico la sede scolastica.

Il servizio viene erogato inoltre, fermo restando l'inesistenza di morosità pregresse per la medesima prestazione:

- agli studenti residenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del Comune di Loiano rientranti nella scuola dell'obbligo secondo la normativa in vigore, limitatamente ai posti non occupati dagli alunni frequentanti le scuole del territorio di grado inferiore nonché ai percorsi stabiliti per il trasporto scolastico dei suddetti alunni;

- agli alunni frequentanti la Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti nel centro abitato del capoluogo, su specifica richiesta, da accogliersi nel rispetto dell'ordine di arrivo e/o della sussistenza di certificazione di situazioni di disagio, limitatamente ai posti disponibili sullo scuolabus e ai percorsi stabiliti;

-agli studenti non residenti e non abitanti frequentanti la Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado da accogliersi nel rispetto dell'ordine di arrivo limitatamente ai posti disponibili sullo scuolabus e ai percorsi stabiliti. In quest'ultimo caso l'accesso al servizio da parte di non residenti può avvenire esclusivamente:

- nell'ambito dei posti disponibili e senza aggravio di costi e variazioni al piano di trasporto definito;
- a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati da apposita convenzione;
- per eventi eccezionali, qualora si prevedano fermate al di fuori del territorio comunale, dovranno essere stipulate apposite convenzioni onerose con il Comune in cui l'alunno è residente.

Per i nuclei familiari residenti in situazioni di convivenza anagrafica di cui al DPR 223/89, già beneficiari di contributi pubblici, la tariffazione non è soggetta a riduzioni in base all'ISEE.

Il Piano di trasporto si articola secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dalle competenti Autorità in materia, e viene predisposto annualmente sulla base delle domande presentate e può essere eventualmente organizzato nel quadro di un utilizzo programmato dei mezzi pubblici di trasporto.

Completato il piano di trasporto scolastico, il servizio può essere esteso ad altre attività quali:

- uscite didattiche richieste dalle scuole secondo le modalità e nei termini indicati nell'art.8 del presente regolamento;
- il trasporto degli alunni iscritti alle scuole che si rendesse necessario in caso di maltempo per muoversi da un istituto all'altro, di imprevisti o di attività non programmate all'inizio dell'anno scolastico;
- il trasporto scolastico degli alunni iscritti al servizio previsto per gli esami scolastici di fine anno;

- il trasporto degli studenti iscritti alle attività estive organizzate annualmente dal Comune (ad esempio Centro Estivo/Naturavventura).

ART.2 MODALITA' DI RICHIESTA E ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio viene erogato sulla base delle richieste che devono essere presentate sul modulo fornito dagli uffici comunali, entro la data stabilita annualmente dall'ufficio scuola, preventivamente pubblicizzata in maniera congrua.

Le domande presentate dagli aventi diritto entro i termini stabiliti si intendono automaticamente accolte salvo specifico e motivato diniego da parte dell'ufficio preposto entro l'inizio dell'anno scolastico.

Le richieste che verranno presentate oltre i termini o durante il corso dell'anno scolastico potranno essere accettate solo nel caso in cui siano presenti posti disponibili e non comportino modifiche del piano di trasporto.

La richiesta del servizio è vincolante per tutto l'anno scolastico salvo ritiro dal servizio da richiedere al Comune per iscritto motivandone le ragioni.

Il piano di trasporto viene formulato in base alle richieste, prioritarie, di andata e ritorno; le richieste di servizio per sola andata o solo ritorno vengono prese in esame nel caso in cui non comportino variazioni al Piano di Trasporto impostato e vengono accolte secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune.

ART. 3 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato in conformità al Decreto Ministeriale 31.01.1997 e successive modificazioni e integrazioni recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

Gli itinerari degli scuolabus vengono predisposti sulla base delle richieste presentate e i percorsi vengono programmati, nel rispetto della sicurezza dei trasportati, con criteri tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche, ottimizzando i tempi e gli spazi.

Nei centri abitati gli utenti sono raggruppati in "punti di raccolta" presso i quali sono istituite le fermate degli scuolabus. Al di fuori dei centri abitati le fermate vengono istituite nei punti più facilmente raggiungibili dagli utenti stessi e, come per i centri abitati, nei punti ritenuti più sicuri.

Salvo situazioni particolari, si esclude il trasporto a domicilio, come pure l'accesso ad aree e strade private.

L'elenco delle fermate previste viene annualmente concordato con tutti gli addetti al servizio al fine di individuare punti di salita e di discesa dagli scuolabus sicuri e raggiungibili il più comodamente possibile.

Il suddetto elenco viene allegato al piano di trasporto che, prima dell'inizio dell'anno scolastico, viene approvato formalmente.

ART. 4 PAGAMENTO DEL SERVIZIO

La corresponsione delle rette avviene in misura, termini e modalità stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale.

Per gli alunni non residenti e residenti nel centro abitato del capoluogo, non sono previste agevolazioni tariffarie in base all'Isee e le tariffe vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 5 ACCOMPAGNATORI

Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus viene garantito ai bambini frequentanti la scuola materna nei termini di legge. Viene altresì garantito agli alunni portatori di handicap, su richiesta dei genitori corredata dalla certificazione dell'A.U.S.L. comprovante tale necessità. Il servizio viene effettuato da persona adulta idonea che coadiuva l'autista nella sorveglianza sul mezzo nonché durante la salita e la discesa.

ART. 6 RESPONSABILITA'

Il genitore, sottoscrivendo la domanda al servizio, solleva gli autisti e l'Amministrazione da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti che precedono la salita e seguono la discesa dallo scuolabus.

I genitori dei bambini che utilizzano lo scuolabus o loro delegati formalmente autorizzati, sono tenuti a ricevere i bambini nel luogo ove gli stessi cessano di fruire del servizio comunale. Al ritorno, nel caso in cui alla fermata non sia presente alcun adulto autorizzato, l'alunno verrà accompagnato presso la forza pubblica da parte del personale incaricato, dove dovrà essere poi prelevato a cura della famiglia.

Dato atto della consuetudine che regola l'uscita degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo di Loiano secondo cui soltanto gli alunni frequentanti la scuola secondaria possono uscire da soli, fino a quando questa consuetudine sarà mantenuta, anche alla discesa dallo scuolabus soltanto gli alunni frequentanti la scuola secondaria possono essere formalmente autorizzati dai genitori a tornare a casa da soli, fatta salva la possibilità di valutare caso per caso l'eventuale presenza di pericoli che rendano inopportuna la mancata presenza di un adulto.

Al momento dell'entrata e dell'uscita da scuola il personale scolastico è responsabile dell'accompagnamento e della vigilanza degli alunni nel tragitto dallo scuolabus alla scuola e dalla scuola al mezzo scuolabus.

Gli alunni trasportati non possono pertanto restare per nessun motivo all'esterno della scuola. In caso di neve, ghiaccio e in condizioni di impercorribilità o pericolosità delle strade, gli autisti sono autorizzati a stabilire se sia possibile o meno raggiungere determinate località, dandone tempestiva comunicazione al Comune.

ART. 7 DANNI AGLI SCUOLABUS/COMPORAMENTO

Gli alunni che recheranno danni agli scuolabus saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni.

I genitori degli alunni che terranno un comportamento scorretto sullo scuolabus nei confronti dell'autista, dell'accompagnatore e degli altri alunni presenti verranno informati dall'ufficio e, nel caso in cui sia ritenuto necessario, si potrà addivenire all'adozione di opportuni provvedimenti, quali ad esempio la sospensione dal servizio.

ART. 8 USCITE DIDATTICHE

Il Comune può mettere a disposizione dell'Istituto Comprensivo per le Uscite didattiche, progetti didattici di qualsiasi tipo compresi, gli scuolabus.

L'Istituto Comprensivo, pur gestendo autonomamente sia la distribuzione delle ore di uscita tra le diverse classi e scuole, sia il calcolo delle ore residue da utilizzare nel corso dell'anno scolastico, deve:

-comunicare al Comune all'inizio dell'anno scolastico il Piano annuale delle Uscite previste affinché sia possibile impostare una programmazione e un impegno di lungo periodo degli autisti;

-consegnare al Comune, con almeno 10 giorni di anticipo, il modello di richiesta dell'uscita indicate il luogo, l'orario e i particolari relativi all'uscita.
Le uscite didattiche vengono organizzate tenendo conto dell'impostazione e degli orari del servizio di trasporto scolastico, nonché dei posti disponibili sugli scuolabus.